

Caccia e pesca a Pisa fra Cinque e Settecento

1. Quando alcuni anni or sono, sempre su questa rivista, studiai le disposizioni legislative attraverso le quali la caccia in Toscana dagli inizi dell'età moderna era arrivata fino a noi (1), mi resi conto della necessità di verificare concretamente in un'area ben determinata l'applicazione della miriade di leggi che fin da allora disciplinavano l'esercizio venatorio e delle loro conseguenze sulla vita quotidiana e sui costumi della popolazione.

Oggi il rinvenimento presso l'Archivio di Stato di Pisa di alcune raccolte documentarie, per quanto disorganiche, in materia (2), consente di poter aprire uno spaccato piuttosto vivace sulla società pisana (e indirettamente più in generale toscana) nei suoi rapporti con la caccia e con la pesca, che allora più che attività di svago erano soprattutto fonti importanti di sussistenza e di guadagno per buona parte della popolazione.

Fin dal tardo Cinquecento anche nel pisano era tutto un pullulare di bandite e di riserve granducali e signorili che ostacolavano forte-

(1) D. BARSANTI, *Tre secoli di caccia in Toscana attraverso la legislazione: da «privativa» signorile sotto i Medici e «oggetto di pubblica economia» sotto i Lorena*, in «Rivista di storia dell'agricoltura», 1986, 2, p. 105 ss. A questo saggio rimando ancora per i richiami bibliografici e le fonti archivistiche, dal momento che nel frattempo nulla è stato pubblicato al riguardo tranne un libro prevalentemente iconografico quale *Toscana: cento anni di caccia* a cura di Paolo Casanova, Laura Cellini e Mario Razzanelli, Firenze, Giunta Regionale Toscana (ediz. G.P. Pagnini) 1990.

(2) ARCHIVIO DI STATO DI PISA (d'ora in poi ASP), *Fiumi e fossi* 3671, Leggi diverse su caccia e pesca dal 1593 al 1759; 3672, Lettere e suppliche al tribunale di caccia e pesca dal 1750 al 1777 e 3673, Atti criminali del tribunale di caccia e pesca dal 1762 al 1777. Vedi anche SCUOLA NORMALE SUPERIORE DI PISA (ora in poi SNS), *Archivio Salviani* I, 160, ins. 12 Miscellanea di leggi e bandi sulle cacce sì in bandita che fuori, sulla delazione delle armi ed altre relative dall'anno 1565 al 1745. Per altre leggi e notizie successive vedi anche *Ivi*, V, 117, 118 e 119.

mente il libero esercizio venatorio popolare. La cosiddetta bandita di Pisa si estendeva «da Marina a Bocca di Stagno sino a Fossa Chiara e per Fossa Chiara fino alla strada maestra del Colle Salvetti seguitanto detta strada sino alla Porta S. Marco di Pisa e dalla detta Porta sino alla Porta alle Piagge per il fosso che viene da Libafratta per insino alle Molina di Pratale e persino alla Figuretta del Martraverso pigliando il fosso che arriva alle Fornace di Asciano e dalle dette Fornace ripiglia il fosso del Serchio sino a Libafratta e di qui sino al Serchio Vecchio e per esso sino a Lugnone e da Lugnone come tira il Serchio Vecchio fino a Marina».

Su tutta questa vasta area che circondava completamente la città, non si poteva cacciare «sotto nessun pretesto» ad alcun animale con cani, archibugi, balestre, reti, lacci ed altri ordigni al pari di una striscia di territorio che si estendeva dalle colline di Ripafratta a Crespignano di val di Calci e nelle bandite di Livorno e di Rosignano, sempre dipendenti dalla giurisdizione dell'ufficio dei Fiumi e fossi di Pisa. Ai contravventori erano comminati come pene normali il carcere e addirittura la galera a discrezione del giudice (3).

Quando nel 1612 Cosimo II, di fronte al fallimento della legislazione fortemente vincolistica precedente e alle pressioni popolari, cercò di mettere ordine e di «riformare» le bandite esistenti e di «restringerle e limitarle per beneficio dei suoi cittadini e vassalli acciò possino in tempi opportuni esercitarsi in spassi così onesti e lodevoli», la bandita granducale di Pisa venne distinta in due più ristrette e ben delimitate. Quella di S. Rossore cominciava da Porta Nuova lungo la via Pietrasanta sino al Serchio, Bocca di Serchio, Bocca d'Arno ed Arno sino a Pisa. L'altra di S. Piero e Collesalveti iniziava da Porta a mare e seguiva via dei Cappuccini, Ospedaletto, via di Collina, Fosso Reale, bocca del torrente Isola, ponte Regolese, padule di Vinceri, rio Tavola, Poggio Lucone, Paduletta, Tora, strada livornese, ponte della Tana, ponte degli Impiccati, fosso Tana commenda Grifoni, poggio Cerbaio, valle della Pievaccia, ponte d'Arcione, fosso dei Navicelli, Stagno, Bocca d'Arno e corso dell'Arno fino a Porta a mare. Restavano inoltre la bandita di Rosignano (dalla torre di Castiglioncello alla tenuta del Terriccio e al fiume Cecina) e l'altra del capitanato di Livorno (dalla fortezza lungo il canale dei Navicelli, sino al Lusone, al ponte d'Arcione, strada

(3) ASP, *Fiumi e fossi* 3671, n. 2, bando del 13 febbraio 1595 (ricordiamo che le date dei vari documenti sono in stile fiorentino e dal 1750 in stile comune).

per Uliveto, fornace della Carbonaia, Caprolecchio, Ardenza, Antignano, ecc.).

Qui la caccia, che allora era aperta dal 21 luglio al primo giorno di quaresima, rimaneva sempre bandita al pubblico e riservata al granduca ed ai proprietari dei rispettivi terreni (ma a questi ultimi era consentita solo con «ragne, boschetti, frasconaie e paretai»), «sotto pena alli trasgressori di scudi 50 e tratti di fune 2 e ad arbitrio» del giudice criminale locale con possibilità di appello alla magistratura fiorentina degli Otto di Guardia e Balìa (4).

Oltre alle bandite granducali, però, continuavano a esistere nel territorio pisano numerose riserve signorili, come quelle di Montepalli concessa a Francesco de' Medici, di Grecciano-Lame d'Arno-Cesto e Val dell'Inferno ai Salviati (che di solito ricoprivano la carica di cacciatore maggiore presso la corte medicea), di Giufenne ai Concini e varie altre minori che arrivavano ad Orentano e alle Cerbaie. Venivano nell'occasione soppresse alcune aree bandite a Valtriana, Pontedera, S. Miniato, S. Luce e S. Regolo (5).

La tradizionale disorganicità e contraddittorietà della politica medicea in materia venatoria risulta evidente se ricordiamo che nel 1616 a Pisa venne creata la nuova bandita del Campo dei sepolcri degli ebrei presso le mura vecchie e la Porta del leone (6) e che dal 1622 si proibì per sempre l'uso del frugnolo e delle paratelle per catturare le starne e le coturnici ed in Maremma pisana affatto la caccia al cervo, anzi da allora si impedì persino di raccogliere legna secca pur di vietare in ogni modo l'ingresso della gente nelle bandite più vicine alla città. Inoltre da quell'anno la cognizione e giurisdizione sui reati di caccia fu divisa fra commissario di Pisa e governatore di Livorno (7).

(4) ASP, *Fiumi e fossi* 3671, n. 3, bando del 17 settembre 1612. Per una visione cartografica di queste bandite vedi rispettivamente D. BARSANTI, *Le piante dell'ufficio Fiumi e fossi di Pisa*, Firenze, Olschki 1987, p. 122 e tav. VI b; AA.VV., *Terre e paduli. Reperti documenti immagini per la storia di Coltano*, Pontedera, Bandecchi e Vivaldi 1986, p. 273; AA.VV., *Il fiume, la campagna, il mare. Reperti documenti immagini per la storia di Vecchiano*, Pontedera, Bandecchi e Vivaldi 1988, p. 241 ss.; R. MAZZANTI, *Il capitanato nuovo di Livorno (1606-1808). Due secoli di storia del territorio attraverso la cartografia*, Pisa, Pacini 1984, p. 71 ss.; AA.VV., *Archivio Salviati. Documenti sui beni immobiliari dei Salviati: palazzi, ville, feudi. Piante del territorio*, Pisa, Scuola Normale Superiore 1987, p. 107 ss. e AA.VV., *La Toscana dei Lorena nelle mappe dell'Archivio di Stato di Praga. Memorie ed immagini di un granducato*, Roma, Ministero per i beni culturali e ambientali 1991, p. 398.

(5) ASP, *Fiumi e fossi* 3671, n. 3, bando del 17 settembre 1612, cit.

(6) ASP, *Fiumi e fossi* 3671, n. 4, bando del 26 dicembre 1616.

(7) ASP, *Fiumi e fossi*, 3671, n. 5, ordinazioni del 6 agosto 1622.

Ciononostante fin dal marzo 1632 il sovrano e gli Otto di Guardia e Balìa dovettero constatare che «li bandi e ordini sin adesso pubblicati non sono stati bastanti per far riguardare le bandite del contado di Pisa e di Livorno e che giornalmente si moltiplicano le trasgressioni». Pertanto non trovarono niente di meglio che raddoppiare le pene pecuniarie, «di maniera che dove prima chi ammazzava in dette bandite con archibuso di qualunque sorte o tirava senza corre o ammazzare o animali o uccelli proibiti, incorreva in pena di scudi 100 d'oro, da qui in avanti incorra e incorso esser si intenda ipso facto in scudi 200 d'oro e simili», ferme restando tutte le altre pene di galera, stinche e ad arbitrio del giudice.

Inoltre, siccome spesso nelle bandite pisane entravano a cacciare di frodo «persone incognite e travisate acciò non sieno conosciute e denunziate dalle guardie», d'ora in poi costoro erano obbligate a lasciarsi riconoscere e catturare da guardie e sbirri, altrimenti questi ultimi erano autorizzati «a perseguitare, offendere, ferire e senza pena alcuna con archibugi o altr'arme occidere e ammazzare dette persone». Per ogni bracconiere ferito o ucciso le guardie avrebbero ricevuto in premio, «oltre alle solite partecipazioni [pari ad un quarto della pena pecuniaria], scudi 15 d'oro rappresentandolo morto e scudi 30 rappresentandolo vivo», se il reo fosse stato toscano e il doppio importo se fosse stato straniero.

Infine, dal momento che i bracconieri vendevano facilmente a macellai e beccai pisani selvaggina catturata di frodo (fagiani, cinghiali, caprioli, cervi), nessuno poteva più in futuro trasportare né vendere tali animali «senza fede autentica delli rettori e ufficiali della comunità». I macellai ricettatori sarebbero stati sottoposti ad una pena di 50 scudi e a 2 tratti di fune, come tutti quei navicellai e barcaioli che avessero ardito traghettare in Arno e in Serchio «uomini con cani grossi mastini, levrieri e bracchi e con archibusi, reti et altre cose proibite nelle bandite» o che avessero lasciato incustodite e non legate con catene e lucchetti di notte le loro barche «alle rive verso S. Rossore» (8).

E se agli inizi del 1629 era stata riconsentita la caccia nell'area dell'ex bandita di Orentano, fin dall'anno precedente si impose ai pastori pascolanti nelle bandite di Castagnolo e Coltano di legare al collo

(8) ASP, *Fiumi e fossi* 3671, n. 13, bando e nuove provvisioni sopra le bandite di Pisa e Livorno del 24 marzo 1631. Un analogo bando contro i barcaioli traghettatori complici dei cacciatori di frodo in S. Rossore era già stato emanato nel 1627. Cfr. *ivi*, n. 9.

dei loro cani da guardia «un randello di conveniente grossezza e lunghezza almeno d'un braccio», affinché non fossero «dannevoli agli animali da caccia»; nel 1632 si vietò severamente la caccia delle starne entro il circuito di 8 miglia attorno a Pisa e nel 1633 si arrivò ad impedire l'entrata dei cacciatori nei boschi e nei campi della tenuta di Migliarino dei Salviati per prevenire danni alla macchia e agli animali al pascolo (9).

Nel 1638 poi, furono revocate tutte le licenze di caccia e pesca nelle bandite pisane, «perché le molte grazie concesse da S.A. sono in maniera abusate che poco più quantità ormai di animali e pesci si trova nei luoghi banditi che nei luoghi non banditi» (10).

È sempre però su S. Rossore, la riserva più ricca di selvaggina e più frequentata dalla famiglia granducale e dai suoi numerosi ospiti ed invitati alle battute venatorie, che in questi anni si concentra l'attenzione del legislatore. Nel 1635 e nel 1639 si vieta di «far legna come funghi per due mesi all'anno, cioè maggio e giugno» a chiunque, donne comprese, le quali se sorprese in flagranza di reato, dovevano essere esposte per alcune ore alla berlina o soggette alla «pena della scopa». Insieme a S. Rossore i pastori non potevano più affatto tenere cani da guardia (nemmeno coi randelli al collo) e dal 1652 nemmeno più pascolarvi i loro bestiami. Nel 1646 addirittura si proibì di avvicinarsi a meno di 300 braccia dal confine della tenuta di S. Rossore e l'anno seguente si mise al bando la stessa caccia dei fagiani nel territorio circostante le mura della città di Pisa, perché tali animali erano esclusivamente riservati «per gusto e diletto della R.A.S.» (11).

Anche negli anni seguenti si assisté a tutto un pullulare di bandi nuovi e di vecchi rinnovati da parte del granduca, del cacciatore maggiore, del tribunale di cacce e pesche e del cancelliere di quest'ultima magistratura a conferma delle frequentissime infrazioni commesse dalla popolazione in materia di caccia. Del resto, quando ormai da parte dei cacciatori non era più possibile muovere un passo senza disattendere a qualche ordine, si capisce come si escogitassero i sistemi più raffinati per catturare fagiani, starne, lepri ed altri animali persino ai piedi e sopra bastioni delle mura cittadine stesse o nel giardino dell'ospedale

(9) Vedi rispettivamente ASP, *Fiumi e fossi* 3671, nn. 10, 11, 16 e 17, bandi e ordini dell'8 luglio 1628, 28 marzo 1629, 12 febbraio 1632 e 18 settembre 1633.

(10) ASP, *Fiumi e fossi* 3671, n. 19, bando del 7 dicembre 1638.

(11) Vedi rispettivamente ASP, *Fiumi e fossi* 3671, nn. 20, 21, 22 e 23, bandi del 24 maggio 1639, 26 novembre 1646, 24 luglio 1647 e 12 giugno 1652.

o nel «ristretto dei padri cappuccini serrato di muro» o negli orti suburbani (12).

Tutta questa congerie di ordini (che fra l'altro espongono una vera casistica di armi, ordigni e pratiche venatorie) si ripete pari pari senza un minimo di fantasia legislativa e con pene sempre più accresciute per tutto l'arco di tempo della dominazione medicea e buona parte della reggenza lorenese. Le uniche novità appaiono a cominciare dal 1692 il positivo prolungamento del periodo di chiusura dell'esercizio venatorio con spostamento dell'apertura dal 21 luglio al 1° settembre al fine di non pregiudicare le nuove covate e «le rendite della campagna per ancora immature»; una prosecuzione eccezionale della caccia ai volatili palustri nel lago di Bientina nel 1697 (bloccata però dal 1715); il divieto di avvicinarsi a meno di 500 braccia alle macchie bandite ove si tenevano le «cacce grosse» granducali e alle tende delle medesime fra Arno e Serchio nel 1717; l'apertura di una porzione della bandita di Coltano fra Porta a mare, ponte d'Arcione, colline di Salviano e Ardenza nel 1718 «volendo dar maggior campo di divertirsi alle nazioni forestiere, quanto ai sudditi toscani» (in cambio però della messa in bandita di una eguale area fra Ardenza e Maroccone) (13).

2. Analoga sorte subì sotto i Medici l'esercizio ittico a Pisa. Negli ultimi anni del Cinquecento l'Ufficio dei Fiumi e fossi emise e rinnovò numerosi bandi di divieto di pesca con reti e maglie minori di un pollice, revocò licenze di pesca sul fiume Morto, anche se ai cittadini pisani talora si concesse di pescare con reti anche in tempo di divieto generale (dal 1° giugno al 31 agosto) e ai contadini con l'impiego della «mazzacchera» e della «zucca» nei fossi di campagna in piena durante il passaggio delle anguille (14).

Nel maggio 1593 il potestà di Ripafratta emanò il bando della pesca nel Serchio dall'argine e cataratta-alzaia degli eredi Medici sino al porto di Pescaia o Margoncino sotto pena di scudi 10 (15).

Nel 1612 ormai numerose sono le bandite di pesca in territorio pisano, costituite dai fiumi Serchio ed Arno, dal fosso del lago di Bien-

(12) Vedi ad esempio ASP, *Fiumi e fossi* 3671, nn. 25-37, bandi del 1653-77.

(13) Per le principali proibizioni in materia vedi ASP, *Fiumi e fossi* 3671, nn. 38-73, bandi e ordini del 1681-1736 e SNS, *Archivio Salviati*, I, 160, ins. 12, bando del 1717.

(14) ASP, *Fiumi e fossi* 3671, ins. Proibizioni fatte dall'Ufficio Fiumi e fossi di Pisa dal 1588 al 1599.

(15) ASP, *Fiumi e fossi*, 3671, n. 1, bando del 24 maggio 1593.

tina nel tratto compreso fra la risaia e le bocchette di Vicopisano, della Serezza fra il mulino di Buti e lo sfocio in Arno. In questi corsi d'acqua non si poteva pescare «con strascini e altre reti fitte» dal 1° giugno al 15 ottobre sotto pena di 40 scudi per i gentiluomini e 10 scudi più 2 tratti di fune per tutti gli altri. Da metà marzo a metà giugno «al tempo dei fregoli» (deposizione delle uova dei pesci), la pesca era generalmente vietata, come rimaneva sempre proibita «in ogni lago, fiume, fossato, rio e botro, palude e mare» con l'utilizzo di «galla di levante o sgarapesce, calcina, filiggine, mallo di noce, erba o esca di qualunque sorte o tossico di sorte alcuna, che di sua natura possa attossicare o nuocere al pesce» (16).

Nel 1622 e nel 1626 tali rigorosi divieti vengono ripetuti ed allargati a corsi d'acqua minori, «poiché dal non si poter pigliare fra detto tempo li avannotti si moltiplica il pesce in maniera che nelli altri mesi dell'anno se ne ha maggior copia» (17). Negli anni '30 inoltre non si fa che imporre e togliere divieti di pesca in Arno e nel fosso Reale a favore o contro il commissario, il castellano della fortezza e il provveditore dell'arsenale di Pisa. Insieme si concede a Cosimo e Gabriello Riccardi, livellari di terreni granducali lungo il Fiume Morto, l'esclusiva della pesca «dal mare al Serchio fino alla Lama degli Olmi del Femminello» (18).

Ma il culmine del proibizionismo in materia si raggiunse nel 1635 (anche se tale bando fu varie volte rinnovato in seguito in pieno Settecento), quando nei fiumi di Seravezza nel capitanato di Pietrasanta (allora sotto la giurisdizione dell'Ufficio fiumi e fossi di Pisa), fu tassativamente proibita la pesca delle trote «né meno con le mani» sotto la pena di 50-100 scudi e 2 tratti di fune. A tal proposito nel 1725 addirittura si arrivò a proibire tutta una serie di attività che poco avevano a vedere con la pesca, ma che potevano indirettamente servire ad avvicinarsi ai fiumi e pescare trote di frodo (deviare corsi d'acqua, asciugare, cuocere calcina, intrecciare zane o ceste e addirittura legare viti nei pressi dei fiumi) (19).

(16) ASP, *Fiumi e fossi* 3671, n. 3, bando cit. del 17 settembre 1612.

(17) ASP, *Fiumi e fossi* 3671, nn. 5 e 7, bandi del 6 agosto 1622 e del 7 maggio 1626.

(18) ASP, *Fiumi e fossi* 3671, nn. 12 e 13, rescritti del 15 aprile 1630 e del 6 maggio 1632 e appendice rescritto del 12 maggio 1631.

(19) ASP, *Fiumi e fossi* 3671, n. 18 ecc., bando del 1635, rinnovato il 1° luglio 1710, il 16 luglio 1738 e il 30 marzo 1759. Vedi anche *Ivi*, n. 62, bando del 1725 dove si ammette il fallimento del proibizionismo in materia di pesca e si fa un elenco dei corsi

Tali bandi che prevedevano forti ammende, si spiegano in qualche modo con la presenza di affittuari della pesca che venivano salvaguardati dal sovrano per i cospicui canoni pagati o per una diretta partecipazione granducale a simili imprese. Ad esempio dal 1671 in poi era appaltata la pesca nelle «tenute e pesche» pisane di Arno Vecchio, di Stagno, di Sofina nel padul maggiore di Coltano e Castagnolo, del Serchio e di Ripafratta, di Vecchiano, del padule di Bientina, ecc. (20).

Particolare premura da parte del legislatore era rivolta alla protezione degli avannotti da aprile ad agosto con tutta una serie sterminata di bandi, il cui affannoso rincorrersi nel tempo sta a dimostrare della loro pressoché totale inefficacia, nonostante che fin dal 1681 per far capire alla gente quale tipo di rete fitta veniva proibita si inviò al cancelliere del tribunale di cacce e pesche di Pisa un «modano», cioè una misura ufficiale bollata che doveva passare fra le maglie delle bilance, dei tramagli, delle nasse e dei «giacchi» (21).

Nel 1729 infine il cacciatore maggiore Antonio Salviati riuscì a vietare anche il transito dei barchetti nei fossi delle aree con pesca appaltata per non disturbare gli affittuari ed evitare la tentazione di pescare di frodo (22).

3. In tale situazione è chiaro come il tribunale pisano delle cacce e pesche (dipendente del magistrato dei Fiumi e fossi, il cui cancelliere per qualche tempo ricoprì le funzioni di giudice istruttore delegato ai reati di caccia e pesca) (23) a cominciare dalla seconda metà del Sei-

d'acqua granducali, nei quali era proibita la pesca delle trote con qualsiasi espediente. Essi erano il Castagno, Vicano di Vallombrosa, Zattaia, Muscione e Valdifaltona nel territorio fiorentino, Seravezza nel pisano, Cavanna e Uncino nel pistoiese.

(20) ASP, *Fiumi e fossi* 3671, nn. 33, 35, 40, 43, 44, 53, 65, bandi del 22 giugno 1671, del 17 aprile 1674, del 23 febbraio 1689, del 28 gennaio 1694, del 5 ottobre 1714, del 19 maggio 1730, del 3 luglio 1759, ecc. Per un esempio di messa all'incanto dell'appalto della pesca delle trote e dei gamberi neri, vedi SNS, *Archivio Salviati*, I, 160, bando del 1745 (per i corsi d'acqua di Pistoia e montagna pistoiese e per quelli del capitanato di Pietrasanta, Seravezza e Ruosina e Poggio a Caiano).

(21) ASP, *Fiumi e fossi* 3671, nn. 38, 49, 50, 71, 75, 79, 80, ecc., bandi del 12 aprile 1681, 6 maggio 1702, 8 aprile 1706, 31 marzo 1732, 1° aprile e 30 settembre 1745, 1° e 14 aprile 1758, ecc. e SNS, *Archivio Salviati*, I, 160, ins. 12, bando del 31 marzo 1732.

(22) ASP, *Fiumi e fossi* 3671, n. 64, bando del 1° aprile 1729.

(23) ASP, *Inventario del fondo Fiumi e fossi* (n. 17), p. 159: «In origine alle cacce e alle pesche era preposto un commissario granducale che in attesa della nomina definitiva fu lo stesso commissario di Pisa. In seguito troviamo un giudice delegato, che era alle dipendenze dell'Ufficio dei Fossi». Sull'ufficio dei Fiumi e fossi e le sue molteplici funzioni si rimanda a R. FIASCHI, *Le magistrature pisane delle acque*, Pisa, Nistri Lischì 1938.

cento svolga un ruolo di primo piano nell'attività giudiziaria del tempo. Spettava ad esso, ad esempio, concedere licenze per la raccolta della legna morta sulle sponde dell'Arno e del Serchio; per il trasporto di animali selvatici uccisi o morti; per la pesca nei fossi appaltati; per il traghetto in S. Rossore; per la caccia con civetta, gabbia e pania; per tese di lacci all'acqua in tempo di caccia chiusa; per la pesca nei torrenti Era, Roglio e Cascina; per l'attraversamento della macchia di S. Rossore; per la pesca dei gamberini con rete fitta; per la cattura degli usignoli; per la pesca nel fosso di Migliarino; per la raccolta di concime sulla spiaggia d'Arno in S. Rossore; per la cattura di testuggini; per la pesca in Arno da Porta a mare fino a Marina; per la tesa di lacci a Migliarino; per la raccolta di giunchi e stipa in S. Rossore; ecc. (24).

Era però soprattutto nei processi contro cacciatori e pescatori di frodo che si concentrava la sua maggiore attività. Purtroppo tali documenti ci sono pervenuti solo per l'età lorenese, ed in particolare per gli ultimi anni del periodo della Reggenza, durante il quale la politica venatoria granducale non sembrò subire sostanziali cambiamenti rispetto a quella seguita dai sovrani medicei. Il cambiamento di rotta invece si verificò nell'ultimo decennio del granducato di Pietro Leopoldo, allorché anche nel pisano a cominciare dal 1781 vennero definitivamente soppresse le bandite di Migliarino, Carigi, Tombolo, Vettola o S. Piero, Cornacchiaia e capitanato vecchio e nuovo di Livorno, mentre con il riordino imposto dalla legge-quadro sulla caccia e pesca del 1782 rimasero riservate alla caccia del sovrano solamente quelle di S. Rossore e Coltano-Castagnolo (25).

Ancora a metà '700 i reati di caccia e pesca erano frequentissimi e commessi da persone di ogni condizione sociale, le quali erano condannate all'esilio e a pene carcerarie, pecuniarie e corporali (fustigazioni pubbliche, marchi sulle spalle, esposizione alla berlina, ecc.). In certe annate i processi furono tanto numerosi che dovettero intervenire il Tavanti e il Botta Adorno per sollecitare nel giudice delegato pisano una più rapida «spedizione» (26).

Il 10 febbraio 1751 tali Francesco Gambogi, Oliviero Guerrazzi e Giuliano Bacolini erano entrati in bandita a S. Rossore con un barchetto ed avevano catturato con l'archibugio tre daini. Scoperti cerca-

(24) ASP, *Fiumi e fossi* 3671, Nota delle licenze che si spediscono nel tribunale di cacce e pesche della città di Pisa secondo il formulario del già cancelliere Silverio Lenci del 1652.

(25) D. BARSANTI, *Tre secoli di caccia*, cit., p. 125 ss.

(26) ASP, *Fiumi e fossi* 3672, cc. 98 e 103, ordini del 1758.

rono di sfuggire all'arresto e nella colluttazione con le guardie ne uccisero una. Furono rispettivamente condannati al carcere duro, alla pubblica fustigazione con marchio pubblico e con esilio ed ai lavori forzati (27).

Nel 1753 furono colti il cerusico Sebastiano Rosati e il «sindaco» di S. Giusto a tendere reti aperte alle quaglie nella bandita di Coltano; nel 1755 il cavaliere inglese Thomas Softhot, dimorante a S. Luce, fu sorpreso ad ammazzare un capriolo a caccia chiusa. Furono arrestati, imprigionati qualche giorno e condannati a pene leggere (28).

Nel 1757 si procedé contro Sebastiano Grandi di Cevoli trovato dalle guardie con una nidiata di merlotti e contro Francesco e Domenico Pacchetti che avevano teso una «ragna» in bandita (29).

Nel 1758 fu intentato un processo contro Vincenzo Arrighi ed altri, che seppur con regolare licenza, erano stati sorpresi «circa le ore 12 della mezza notte fra il dì 14 e 15 di detto mese [luglio] a pescare con rete o «guada» di maglia larga, o sia tramagliolo, con un bastone con ferro in una punta che serviva per discacciare i pesci dalle buche, ove stavano nascosti, e con fiaccole accese nel fiume Era... fra il mulino di Ripa bianca e l'imboccatura dell'Arno» (30).

Il 2 luglio 1760 il cancelliere dei Fossi e giudice delegato di caccia e pesca Stefano Bargellini fece al cacciator maggiore marchese Giovanni Corsi un lungo elenco delle denunce presentate e delle azioni penali aperte e chiuse in quei giorni. Giovanni Antonio Cappelletti era stato denunciato dal caporale del bargello di Pisa per essere stato sorpreso a pescare nel Serchio con rete detta «ghiaccio»; Matteo Tosi e Francesco Baroni a pescare rispettivamente con la mazzacchera e con la bilancia nel fosso bandito dei bastioni delle mura della città; Gian Domenico Degli Innocenti e Domenico Marbelli di Pistoia a cacciare di notte «col beneficio del lume della luna» con i cani ai daini in S. Rossore; Pasquino Bianchi, Giovanni Manzi, Gioacchino Pallesi, Francesca Ghio e Raffaello Scoppini ad introdurre in città attraverso Porta nuova carne, fegati e cervelli di daini; Elisabetta Grossi e Maria Domenica Pucci a vendere in Pisa in tempo di divieto rispettivamente tre alzavole ed una gallinella la prima e un germano, due folaghe, un voltolino ed una capinera la seconda; Alessandro Antonelli e Francesco e Gian Dome-

(27) ASP, *Fiumi e fossi* 3672, c. 11, sentenza del 6 agosto 1751.

(28) ASP, *Fiumi e fossi* 3672, cc. 33 ss. e 73 e 87 ss., anni 1753-55.

(29) ASP, *Fiumi e fossi* 3672, cc. 88 e 92, anno 1757.

(30) ASP, *Fiumi e fossi* 3672, c. 95, lettera di Vincenzo Niccioli ai Surrogati, Lari 25 luglio 1758.

nico Crespina a pescare rispettivamente lucci ed avannotti il primo e pesci «di specie cheppie e lattaie» gli altri con rete detta «ripaiola» nella bandita del mulino di Ripafratta.

Tutti si giustificano in qualche modo appellandosi all'ignoranza dei divieti, sostenendo di aver trovato animali già morti o di vendere prodotti catturati da altri. Comunque, nonostante la generosa comprensione del giudice, tutti restano incarcerati per qualche giorno, alcuni poi sono multati ed altri liberati senza ulteriore pena anche in considerazione della loro età avanzata (la Ghio ha 85 anni e il Tosi 76) o della loro estrema miseria. In alcuni casi poi è stato solo l'eccessivo scrupolo delle guardie (ed in particolare del caporale di Porta nuova Michele Billi, implacabile delatore) a denunciarli, anche quando, invece che a caccia di frodo, andavano per lavoro a Marina e dovevano passare per forza lungo i confini di S. Rossore accompagnati da semplici cani «da pagliaio» (come nel caso del Marbelli e Degli Innocenti) (31).

Più che le lettere e le suppliche al o dal tribunale di caccia e pesca sono però gli atti criminali del medesimo che risultano ancor oggi interessanti per cogliere note di costume, modi di vita e più in generale spaccati della società pisana di metà Settecento.

Il 23 marzo 1762 si svolge il processo a carico di padron Bartolomeo Baciadonne, originario di La Spezia ma residente a Livorno, ed altri suoi compagni che avevano pescato di frodo muggini e spigole con la barca a bocca di Serchio. Dagli interrogatori si apprende che il principale imputato «era un omo più tosto di statura giusta, ma ben fatticcio e complesso, di viso più tosto pieno e pancia proporzionata alle spalle; era bruno in viso, di barba e capello nero; aveva in capo un berretto di lana scuro col suo cappello di feltro, senza nulla al collo; aveva il corpetto in dosso di color turchino col suo cappotto a mezza vita all'uso dei marinai di colore nericcio o scuro che sia; aveva i suoi calzoni lunghi da marinaio, senza scarpe e senza calze» (32).

Il 16 aprile 1762 si apre il procedimento contro Gian Domenico Melani di S. Prospero che in tempo di divieto aveva ardito di andare a caccia nella bandita del Faldo lungo l'Arnaccio con rete e archibugio ed aveva preso 8 o 9 piviali. I testimoni Giuseppe Trivella e Sabatino Ciucci, suoi amici e conoscenti, imbeccati dall'imputato, arrivano addirittura a negare la sua passione per la caccia e ad affermare che il Melani

(31) ASP, *Fiumi e fossi* 3672, cc. 151 e 153 ss., Pisa 2 luglio 1760.

(32) ASP, *Fiumi e fossi* 3673, c. 27 ss., processo del 23 marzo 1762.

nel giorno incriminato stava a lavorare nei loro campi coi bovi e a seminare le vecce. In seguito però, «per non aggravarsi la coscienza per nessuno», ritrattarono le loro deposizioni e confessarono la verità. Il Melani, condannato al carcere, sarà graziato nel gennaio del 1766 (33).

Qualcuno, sia pure raramente, riesce ad avere ragione e ad essere presto scagionato e rilasciato. Il 5 luglio del 1762 si discute in tribunale di Rocco Santini di Pontasserchio, trovato a pescare con la bilancia nel fosso dell'Oncinetto presso Madonna dell'acqua. L'imputato, che ha 60 anni, moglie e figli, non ha una professione fissa, ma «si arrabatta andando a accattare e a lavorare quando trova per buscarsi un poco di pane». Dato il suo stato estremamente miserabile e l'assenza di frodo nel suo reato il giudice Giuseppe Ghio lo assolse e gli fece restituire i suoi poveri attrezzi di pesca (34).

Il 22 gennaio 1766 comincia il processo contro Settimio Rozza-lupi, che le guardie di S. Rossore avevano sentito tirare con l'archibugio senza licenza ad un'ora di notte sul confine di detta bandita. Era «un uomo di statura piuttosto alta con i suoi capelli con coda color castagnolo, vestito con pastrano d panno bigiccio, camiciola di lana bianca, con scarpe in piedi con calze di lana scure, di età per quanto di aspetto dimostrava di anni 33 circa». Nativo e residente a Pisa nel quartiere di Porta a piagge, lavorava come «polverista alla fabbrica delle polveri del Landucci». Vistosi scoperto e circondato da quattro guardie a cavallo, gettò lo schioppo e la stagnola della polvere e dei pallini nel fosso di Madonna dell'acqua e si nascose sotto un vicino ponte. Catturato a forza di pietrate e pugni in faccia, in aula esibì un normale porto d'armi e licenza e sostenne di aver tirato ad un'anatra che era andata a cadere sulla parte opposta del fosso e quindi in bandita. Durante l'istruttoria fu rinvenuto anche «l'archibuso piuttosto lungo con acciarino alla fiorentina, mezza cassa, mira piccola e grande d'argento, con suoi finimenti nel resto d'ottone e con mascheroncino parimenti d'ottone, con cigna di cuoio sostenuta da una campanella posta a mezza cassa di acciaio o sia di ferro e da una vite di ferro ossia d'acciaio in fondo alla cassa del calcio». Dopo una decina di giorni fu condannato a 100 scudi di multa e trovati idonei mallevadori venne rilasciato (35).

Le denunce e i processi per reati di caccia e pesca continuano a

(33) ASP, *Fiumi e fossi* 3673, c. 87 ss., processo del 16 aprile 1762.

(34) ASP, *Fiumi e fossi* 3673, c. 1 ss., processo del 5 luglio 1762.

(35) ASP, *Fiumi e fossi* 3673, c. 350 ss., processo del 22 gennaio 1766.

verificarsi anche negli anni successivi e ceffi d'ogni risma e poveri figuri con le loro armi e ordigni di ogni tipo passano davanti al giudice del tribunale, finché a questo dal 1777, durante la gestazione della radicale riforma dell'ufficio e magistrato dei Fiumi e fossi di Pisa fatta da Pietro Leopoldo, non venne sottratta la competenza di intentare simili azioni penali.

DANILO BARSANTI